

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2020
354/2020/R/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI CONGUAGLIO, PER L'ANNO 2008, DEL COSTO EVITATO DI COMBUSTIBILE (CEC), PER L'ENERGIA ELETTRICA RITIRATA DAL GSE AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO CIP 6/92, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 4778/20

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1127^a riunione del 29 settembre 2020

VISTI:

- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99 (di seguito: deliberazione 52/99) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, 81/99 e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, 195/02 (di seguito: deliberazione 195/02);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, 138/03, come modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, 249/06 (di seguito: deliberazione 249/06);

- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 154/08);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2009, AGI 13/09 (di seguito: deliberazione AGI 13/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2009, ARG/elt 50/09;
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2012, 494/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 494/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2013, 29/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 29/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2013, 30/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 30/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2013, 31/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 31/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2013, 553/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- le decisioni della Sezione Sesta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 1275/08 e seguenti;
- le sentenze del Tar Lombardia, sez. III, 16 aprile 2009, 3356/09, 3357/09, 3358/09 e 3359/09;
- le sentenze del Tar Lombardia 399/10 e 400/10;
- le sentenze del Consiglio di Stato, sez. VI, 15 novembre 2011, 6024/11, 6025/11 e 6026/11;
- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 25 ottobre 2012, 5469/12;
- le sentenze del Tar Lombardia 214/16 e 215/16;
- la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 27 luglio 2020, 4778/20.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 249/06, l’Autorità ha definito i criteri per la quantificazione del valore, per l’anno 2007, del prezzo medio del combustibile convenzionale per la determinazione del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip 6/92 (di seguito: CEC); tale deliberazione è stata confermata nella sua piena legittimità dal Consiglio di Stato con le sentenze 1275/08 e seguenti;
- con la deliberazione ARG/elt 154/08, l’Autorità, per quanto qui rileva, ha:
 - previsto di determinare il CEC confermando la metodologia, prevista dalla deliberazione 249/06, con alcune modificazioni;
 - stabilito di calcolare, a partire dal 2008, la componente relativa al trasporto del gas naturale tenendo conto degli effetti, sulla capacità di trasporto impegnata, derivanti dalla variabilità delle condizioni climatiche e del potere calorifico del gas naturale;

- la deliberazione ARG/elt 154/08 ha previsto che il prezzo del gas naturale, ai fini del calcolo a conguaglio del CEC, sia pari alla somma delle seguenti tre componenti:
 - a) componente relativa al trasporto, calcolata per l'impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip 6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento;
 - b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, calcolata su base annuale come media aritmetica dei valori di cui all'articolo 7 della deliberazione 138/03;
 - c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, calcolata come media annuale di 12 valori mensili, determinati applicando i criteri di cui al punto 2 dell'Allegato A alla deliberazione 195/02:
 - adottando una frequenza di aggiornamento mensile;
 - utilizzando, ai fini del calcolo dell'indice It di cui alla deliberazione 249/06, le medie mensili delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento riferite al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento;
 - non considerando la soglia di invarianza, di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione 52/99;
- la deliberazione ARG/elt 154/08 è stata parzialmente annullata dal Tar Lombardia con le sentenze 3356/09 e seguenti;
- l'Autorità, con la deliberazione AGI 13/09, ha deciso di proporre ricorso dinanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze del Tar Lombardia 3356/09 e seguenti; alcune imprese ricorrenti in primo grado hanno proposto ricorso incidentale avverso le medesime decisioni;
- con le sentenze 15 novembre 2011, 6024/11 e successive, il Consiglio di Stato ha in parte accolto e in parte respinto i ricorsi proposti dall'Autorità e dalle altre imprese che hanno presentato ricorso incidentale;
- l'Autorità ha successivamente presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, c.p.a., per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità con cui dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato 6026/11;
- il Consiglio di Stato, con sentenza 5469/12, dichiarando inammissibile il ricorso di cui al precedente alinea, ha chiarito che il giudicato "*è stato reso tra parti ben specifiche e pertanto vale tra le parti*";
- con la deliberazione 494/2012/R/eel, l'Autorità ha, di conseguenza, avviato il procedimento per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato 6026/11 nei confronti di BG Italia Power S.p.A.;
- con la deliberazione 29/2013/R/eel, l'Autorità ha avviato il procedimento per l'ottemperanza, nei confronti di Edison S.p.A., Termica Cologno S.r.l., Termica Milazzo S.r.l., Jesi Energia S.p.A., della sentenza del Tar Lombardia 3359/09 e per l'ottemperanza, nei confronti di Termica Celano S.p.A., della sentenza del Tar Lombardia 3358/09;
- con la deliberazione 30/2013/R/eel, l'Autorità ha avviato il procedimento per l'ottemperanza, nei confronti di Sarlux S.r.l., della sentenza del Tar Lombardia

3356/09, come parzialmente riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato 6026/11;

- poiché il CEC trova applicazione per tutti gli impianti la cui produzione di energia elettrica viene ritirata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa (di seguito: GSE) ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e poiché fino a quel momento non era ancora stato determinato il valore di conguaglio definitivo del CEC per l’anno 2008, con la deliberazione 31/2013/R/eel l’Autorità ha avviato il procedimento per definire, in relazione alle società rimaste estranee ai contenziosi sopra citati, le modalità con cui intervenire con una regolazione organica relativa al valore di conguaglio definitivo del CEC per l’anno 2008, tenendo conto delle pronunce del giudice amministrativo;
- con la deliberazione 553/2013/R/eel, l’Autorità ha chiuso il procedimento avviato con le deliberazioni 494/2012/R/eel, 29/2013/R/eel, 30/2013/R/eel e 31/2013/R/eel definendo un unico valore del CEC da applicare a tutta l’energia elettrica ritirata dal GSE nel 2008 ai sensi del provvedimento Cip 6/92;
- la deliberazione 553/2013/R/eel è stata parzialmente annullata dal Consiglio di Stato, con la sentenza 4778/20, che ha accolto in parte l’appello proposto dalle società Edison, Termica Cologno, Termica Milazzo, Jesi Energia e dalla società Termica Celano avverso, rispettivamente, le sentenze del Tar Lombardia 215/16 e 214/16 con le quali il giudice di primo grado aveva respinto i ricorsi dei predetti operatori avverso la deliberazione 553/2013/R/eel;
- in particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto *“invalida la scelta dell’Autorità di applicare una clausola di salvaguardia per il calcolo del costo evitato per gli anni pregressi il 2008, senza accertare la ricorrenza di essa nelle prassi contrattuali prevalenti sul mercato. Infatti, alla luce del meccanismo di aggiornamento annuale del CEC, il “trascinamento” della suddetta clausola per le annualità precedenti (comprese tra il 2004 e il 2007) ha costituito un criterio regolatorio del tutto esogeno rispetto alla struttura dei costi di mercato”*;
- pertanto, ai fini dell’ottemperanza, il Consiglio di Stato prescrive all’Autorità *“[n] nella riedizione del potere [di] tener conto di tale principio e svolgere gli accertamenti del caso sulle prassi contrattuali, in assenza dei quali non potrà farsi applicazione di alcuna clausola di salvaguardia per gli anni pregressi (2004-2007)”*.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- l’articolo 2, comma 141, della legge 244/07, stabilisce che, *“ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1 gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell’aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall’Autorità, tenendo conto dell’effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale”*;

- l'articolo 30, comma 15, della legge 99/09 ha previsto che “in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06 del 15 novembre 2006”;
- la decisione finale in relazione alla definizione del CEC per gli anni successivi al 2008 spetta quindi al Ministro dello Sviluppo Economico.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato 4778/20, al fine di definire, in termini generali, una regolazione organica relativa al valore di conguaglio definitivo del CEC per l'anno 2008, tenendo conto delle pronunce del giudice amministrativo

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato 4778/20, al fine di definire, in termini generali, una regolazione organica relativa al valore di conguaglio definitivo del CEC per l'anno 2008, tenendo conto delle pronunce del giudice amministrativo;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del presente atto, il termine di durata del procedimento;
4. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentarne richiesta, a pena di decadenza, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;



6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini